



Deliberazione n° 78
in data 21/05/2024

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SULL'ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO DI PORZIONE DI IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE IN VIA F. MARAGHINI N. 14 AI SENSI DEL D. LGS. 22/01/2004 N. 42, ARTT. 60 E 62, COMMA 1.

L'anno duemilaventiquattro addì ventuno del mese di Maggio, alle ore 16:00 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 3 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 2

			Pres	Ass
1	TONDI FABRIZIO	Sindaco	P	
2	ROMANI LUCILLA	Vice Sindaco		A
3	BECHINI ROBERTO	Assessore	P	
4	PIRULLI GIOVANNA	Assessore	P	
5	VOLPINI NICCOLO'	Assessore		A

TOTALE

3	2
---	---

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota prot. 5458 del 06/05/2024 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo ha trasmesso nota in relazione alla normativa prevista dal D. Lgs. 42/2004 (esercizio del diritto di prelazione per immobili formalmente tutelati con Decreto del Ministro dei Beni Culturali) inerenti la Sanatoria Amministrativa per tardiva denuncia di passaggi di proprietà (Riferimento Denuncia Tardiva del 04/04/2024, prot. llo n. 09281-A del 08/04/2024) sotto specificati, dell'unità immobiliare di proprietà privata così identificati:

- Identificativi catastali (N.C.E.U.) Fog. 33, part. 325, sub. 1

- Alienazione a titolo oneroso soggetta a prelazione. D. Lgs. 22/01/2004 n. 42, artt. 60 e 62, comma 1 Provvedimento di tutela: (ex Legge n. 364/1909) Provvedimento Ministeriale (Notifica) del 13/05/1924

COMPRAVENDITA: del 22/12/1969 a rogito Notaio Pietro De Angelis di Abbadia S.S. Rep. 23582

Alienante: Sig.ra: Romagnoli Maria

Acquirente: Sig.ra Venturi Angela

Prezzo di Vendita: Lire 300.000

SUCCESSIONE: del 13/09/2012

De cuius: Sig.ra Venturi Angela

Erede: Sig. Fè Luano

SUCCESSIONE: del 20/08/2015

De cuius: Sig.ra Fè Luano

Erede: Sigg.ri Fabbrini Fiorena, Tommaso Fè

Dato atto che l'immobile sopra descritto risulta formalmente tutelato con Decreti emanati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali);

Preso Atto che con la predetta nota il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha chiesto a questo Comune se intenda esercitare il diritto di prelazione ai sensi di quanto disposto dagli artt. 60-62 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

Considerato che sussiste la competenza della Giunta Comunale in quanto, da un punto di vista strettamente formale, nessuna delle disposizioni di cui si compone l'art. 42 TUEL ("Attribuzioni dei Consigli"), nell'elencare in maniera tassativa le competenze del Consiglio comunale, fa riferimento all'attività di rinuncia al diritto di prelazione ex art. 62 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Dato atto infatti che la rinuncia al diritto di prelazione previsto per gli immobili di interesse culturale, infatti, non integra l'esercizio di un potere di natura reale, e non realizza alcun trasferimento di beni, restando pertanto fuori dalla disposizione del citato art. 42, lett. l) del T.U.E.L. "acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni"

Accertato che, anche dal punto di vista sostanziale, l'analisi della normativa porta ad escludere la competenza consiliare in quanto, come chiarito da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, "l'organo elettivo è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale che si traducono in atti fondamentali di natura programmatica o aventi elevato contenuto di indirizzo politico, tassativamente elencati, mentre la Giunta ha una competenza residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o di altri organi" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 2007 n. 6358, Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383);

Ritenuto opportuno non esercitare il diritto di prelazione in quanto non si ravvede la possibilità attuale di utilizzo dei suddetti immobili per fini e attività istituzionali;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che qui si intendono o integralmente riportate;
2. di non esercitare il diritto di prelazione previsto dagli articoli 60 - 62 comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per le motivazioni in premessa esplicitate, relativamente all' immobile di proprietà privata:
 - Ubicato in Via Maraghini 14 - Identificativi catastali (N.C.E.U.) Fog. 33, part. 325, sub. 1
 - Provvedimento di tutela: (ex Legge n. 364/1909) Provvedimento Ministeriale (Notifica) del 13/05/1924;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Petrucci Antonio, Dirigente del Settore Tecnico;
4. di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, al fine del rispetto dei termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione di cui agli artt. 61 e 62 del D.lgs. 22/01/2004, n.42.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Fabrizio Tondi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.